

CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI KORE DI ENNA

E

ASSOCIAZIONE SINDACALE GILDA DEGLI INSEGNANTI

COORDINAMENTO DELLA SICILIA



L'anno 2007, il giorno 7 del mese di ottobre, nella sede dell'Università degli Studi della Sicilia Centrale "Kore" (in prosieguo "Università di Enna" o in breve "Università"), tra la stessa Università, nella persona del Rettore e legale rappresentante prof. Salvatore Andò, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Comitato Ordinatore del 18 ottobre 2006 e con deliberazione n. 27 dell'11 dicembre 2006 del Comitato Tecnico-Organizzativo, e l'associazione sindacale **GILDA DEGLI INSEGNANTI** (Coordinamento regionale per la Sicilia), soggetto rappresentativo degli interessi professionali dei propri iscritti, docenti tecnico pratici degli Istituti alberghieri denominati I.P.S.S.A.R. (Istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione), nel prosieguo in breve "Soggetto qui convenzionato", nella persona del suo legale rappresentante per la Sicilia e Coordinatore regionale, prof. Filippo Tortorici, nato a Torano Castello (CS) e residente in Via Pavona 35, Acicatena (CT) C.F.: TRT FPP 49M10 L206H.

VISTI i DD.MM. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, aventi ad oggetto "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000 e n. 266 del 12 novembre 2004;

ATTESO che le disposizioni normative che hanno introdotto la riforma degli studi universitari prevedono il calcolo del carico didattico attraverso l'istituto del "credito formativo universitario" o CFU;

CONSIDERATO che il CFU identifica la quantità di lavoro complessiva necessaria allo studente per acquisire, attraverso lezioni frontali, attività di laboratorio e di tirocinio, stage e studio individuale ed altre esperienze formative, le competenze necessarie al conseguimento dei titoli accademici;

CONSIDERATO inoltre che le Università possono riconoscere quali crediti formativi universitari le competenze maturate dagli studenti, anche attraverso apposite convenzioni con enti che li rappresentino;

DATO ATTO che nelle Convenzioni debbono essere individuate le modalità di riconoscimento dei crediti formativi universitari, ai sensi dell'art. 22, comma 13 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

VISTO l'art. 37, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006 n. 286 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006;

VISTO il comma 1 dell'art. 15 del Regolamento didattico di ateneo dell'Università di Enna, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 13 maggio 2005, come modificato ed integrato con i



commi 1 bis e 1 ter, a seguito di deliberazioni del Comitato ordinatore dell'Università del 18 e del 23 ottobre 2006 e del 23 ottobre 2006 emanato con decreto rettorale ai sensi del già citato art. 37, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

RICHIAMATE le norme del Regolamento didattico di ateneo dell'Università di Enna, ed in particolare:

Art. 15, comma 1.

Sono riconoscibili quali crediti formativi universitari le conoscenze e abilità professionali certificate con uno o più dei seguenti documenti:

- a. Attestati di superamento di prove concorsuali per l'accesso ad Albi o Collegi professionali o per l'abilitazione ad una professione;
- b. Attestati di superamento di prove di selezione o di concorso per l'accesso ad un impiego;
- c. Attestati di superamento di prove di selezione o di concorso per la progressione di carriera;
- d. Attestati di effettivo svolgimento, per periodi continuativi di durata non inferiore a tre anni, di attività lavorative di particolare rilievo, richiedenti l'acquisizione di specifiche conoscenze e abilità professionali;
- e. Attestazioni concernenti incarichi pubblici di studio o di ricerca;
- f. Altre certificazioni concernenti esperienze lavorative particolarmente qualificanti compiute in strutture pubbliche o private di eccellenza.

Art. 15, comma 1 bis.

Sono altresì riconoscibili quali crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità maturate in attività formative post-secondarie, documentate con uno o più dei seguenti atti:

- g. Titoli rilasciati dalle Accademie o dalle Scuole militari o delle forze di polizia, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
- h. Diplomi IFTS;
- i. Attestati di frequenza e valutazione di corsi FSE;
- j. Attestati di frequenza e valutazione di corsi di formazione professionale accreditati;
- k. Attestati di frequenza e valutazione di corsi di lingua straniera;
- l. ECDL;
- m. Attestati di frequenza di corsi di aggiornamento in vigenza dell'espletamento di una attività lavorativa;
- n. Attestati di frequenza di stages e tirocini professionali svolti in Italia o all'estero;
- o. Attestati di frequenza di corsi brevi di particolare rilevanza formativa svolti in Italia o all'estero.

Art. 15, comma 1 ter.

Il numero dei crediti formativi universitari riconoscibili ai sensi dei commi 1 e 1 bis del presente articolo non può essere superiore a sessanta ed è riferito ai soli ambiti disciplinari individuati dal Consiglio di corso di studi competente. Il riconoscimento di crediti relativi ai settori scientifico-disciplinari caratterizzanti è ammesso in casi eccezionali e soltanto quando le attestazioni presentate dallo studente diano conto di competenze inequivocabilmente riferibili a tali specifici settori.

Art. 15, comma 1 quater

Le valutazioni di cui al presente articolo sono effettuate da apposite Commissioni istruttorie, composte da tre docenti, nominate dai singoli Consigli di corso di studi. Esse tengono conto della documentazione presentata, della collocazione temporale degli studi effettuati e dell'attinenza delle conoscenze e delle abilità certificate con i settori scientifico-disciplinari presenti nel corso di laurea interessato. Le Commissioni possono richiedere, ove lo ritengano utile, la convocazione degli studenti per appositi colloqui. Le valutazioni delle Commissioni istruttorie sono approvate dai rispettivi Consigli di corso di studi. Ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi, le immatricolazioni successive alla rinuncia agli studi effettuati presso altre Università seguono le stesse procedure previste per i trasferimenti.

CONSIDERATO che il Rettore, con i poteri che gli derivano dall'art. 11 dello Statuto dell'Università e per espressa delega del Comitato ordinatore conferitagli con deliberazione del 22 dicembre 2006, ha determinato che agli appartenenti al Soggetto qui convenzionato, che volessero immatricolarsi al corso di Laurea in **ECONOMIA AZIENDALE – ECONOMIA DEL TURISMO**, sono riconoscibili, purché in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, fino ad un massimo di sessanta CFU corrispondenti a taluni settori scientifico-disciplinari;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 *Crediti riconoscibili*

Ai soggetti rappresentati dal Soggetto qui convenzionato, che volessero immatricolarsi al corso di Laurea in **ECONOMIA AZIENDALE – ECONOMIA DEL TURISMO**, presso l'Università di Enna e siano in possesso di uno dei titoli di cui alla Premessa, l'Ateneo potrà riconoscere, con riferimento a tali titoli, fino ad un massimo di 60 crediti formativi universitari. Gli stessi soggetti possono inoltre richiedere, all'atto della presentazione della domanda di immatricolazione all'Università, la valutazione di ulteriori certificazioni rilasciate da altri Atenei, che l'Università si riserva di riconoscere eventualmente quali ulteriori crediti formativi a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito delle norme vigenti.

Art. 2 *Dossier individuale e sua valutazione*

Gli interessati a fruire delle previsioni contenute nella presente Convenzione dovranno, all'atto dell'immatricolazione, unitamente alla ordinaria documentazione prevista dall'Università, produrre un dossier individuale contenente il curriculum vitae et studiorum e uno o più atti documentali tra quelli indicati all'art. 14, commi 1 e 1 bis del Regolamento didattico di ateneo dell'Università di Enna, dettagliatamente indicati nella Premessa della presente **Convenzione**. Il dossier è esaminato e valutato da un'apposita Commissione didattica che presenta le proposte di riconoscimento al Consiglio di corso di laurea cui si riferisce la domanda di immatricolazione. L'esito del procedimento istruttorio della Commissione didattica è comunicato allo studente. Il Consiglio di corso di laurea decide entro il mese successivo.

Art. 3 *Diritti e doveri degli iscritti*

Gli iscritti ai sensi della presente Convenzione sono studenti, a tutti gli effetti, dell'Università degli Studi Kore di Enna e sono pertanto soggetti integralmente alla disciplina prevista dalle norme di legge, statutarie e regolamentari connesse allo status di studente dell'Università di Enna. Essi sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Università ed al pagamento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione per ciascuno degli anni di corso e per gli eventuali anni ripetenti o fuori corso.

Art. 4 *Annualità di iscrizione*

In relazione al numero di crediti formativi universitari loro riconosciuti, gli studenti vengono ammessi ad uno degli anni di corso, a seconda dei requisiti previsti dai Regolamenti dei singoli corsi di laurea. Gli studenti ammessi ad un anno superiore al primo sono tenuti al pagamento per intero delle tasse dell'anno cui siano stati ammessi e della seconda e terza rata di ciascuna delle annualità pregresse loro riconosciute.

Art. 5 *Ammontare delle tasse di iscrizione*

Le Parti danno atto che le tasse di immatricolazione e di iscrizione, per gli studenti che chiedono di accedere all'Università ai sensi della presente Convenzione, sono determinate in Euro 1.378,00. Gli importi sono comprensivi della somma di euro 132,24 per tasse, diritti e bolli dovuti dall'Università ad enti esterni.

Art. 6 Rateizzazione delle tasse

Le tasse di immatricolazione e di iscrizione, come sopra determinate, devono essere versate in quattro rate così distinte:

- 1.a rata 528,00 € all'atto della domanda di immatricolazione;
- 2.a rata 350,00 € della tassa che residua entro il 31 dicembre 2007;
- 3.a rata 250,00 € della tassa che residua entro il 31 marzo 2008;
- 4.a rata 250,00 € entro il 31 maggio 2008.

Art. 7 Misure di supporto agli studi

L'Università si riserva di approntare un sistema di "tutoraggio" efficace e procedure di e-learning, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari relativi alle lingue straniere, che tengano conto anche della quantità degli iscritti.

Art. 8 Norme finali

Si conviene che, in caso di controversie sull'interpretazione delle previsioni contenute nella presente Convenzione, il Foro competente è quello di Enna. In ogni caso, il Soggetto qui convenzionato rinuncia espressamente, a pena di **immediata decadenza** della presente Convenzione, a qualsiasi controversia che direttamente o indirettamente possa riguardare le valutazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 4.

La presente convenzione viene oggi stesso firmata presso l'Università di Enna. Le Parti dichiarano in proposito di avere piena consapevolezza e di accettare espressamente quanto previsto all'articolo 8.

per il Soggetto rappresentativo di interessi
professionali collettivi
GILDA DEGLI INSEGNANTI

IL COORDINATORE REGIONALE
Prof. Filippo Tortorici



per l'Università degli Studi Kore
ENNA

IL RETTORE
Prof. Salvatore Andò
Il Rettore
(Prof. Salvo Andò)

